PER
LA REAL MARINA
CONTRA
IL CAVALIER D. GIROLAMO TANFANO
NELLA CONSULTA DI STATO.

NAPOLI
DALLA REALE TIPOGRAFIA DELLA GUERRA
1832.

§ I. *Oggetto della presente memoria.*

È disputa nella Consulta di Stato intorno alla discussione del reclamo interposto dal Brigadiere D. Girolamo Tanfano contra più decisioni della G. C. de' Conti. Noi per conseguire nel tempo stesso il doppio fine della brevità e della chiarezza, preporremo un cenno rapido de' fatti, i quali han prestato argomento alle decisioni impugnate, ed ai presenti piati. Di poi, sì come in breve tela, offriremo distintamente: le partite poste a debito di Tanfano, a ciascuna delle quali andrà congiunta la posizione difensiva di costui, che verrà quindi seguita dalle osservazioni che si contrappongono da parte del Governo, i di cui diritti a sommo onore ci rechiamo di sostenere.

§. II. *Cenno de' fatti precedenti allo stato attuale delle cose.*

Il cangiamento avvenuto nella amministrazione contabile della Real Marina dopo l'anno 1822, operò che il Tesoriere della stessa D. Giovan Matteo Locicero fosse stato obbligato a rendere il conto generale della sua gestione.

Egli cominciò per adempiere agli obblighi, che la legge gl'imponeva, ma non li compì rispetto alla somma di ducati 17,532. 38., per la quale promise un' appendice, atteso non rimaneva giustificata per la mancanza presentanea de' documenti comprovanti l' esito fattosi della medesima in varie frazioni, le quali riunite ne formavano lo intero.

L' appendice promessa, ossia il conto suppletorio non si rese prima dell' anno 1827. La discussione del medesimo stette indecisa per lunga pezza, abbenchè il Tanfano per varie partite, delle quali era astretto a darne conto morale, perchè Intendente generale della Real Marina, ne avesse ottenuto nell' anno 1828 l' analoga declaratoria di assoluzione dal Presidente della suddetta G.C. de' Conti, partite di cui più basso cadrà in acconcio tenerne apposito ragionamento.

Intanto la diuturnità degl' indugi sospinsero l' attuale Eccellentissimo Ministro di Guerra e Marina a chiederne ragguagli; allorchè gli vennero da quel Procurator Generale presso la G. C. de' Conti domandate varie dilucidazioni di fatto relativamente alle partite, che richiamavano le cure della G. Corte.

Fu allora che l' Eccellentissimo Ministro, colmo di puro zelo pel servigio del Re (N. S.) e caldo di nobili e generosi sentimenti, operò ogni mezzo, ed ogni pensiero rivolse ad approfondire le più sottili e giuste investigazioni sopra il suggetto delle sue indagini.

Fia compreso da maraviglia, la qual ben tosto si convertirà in istupore, colui, che volgendo queste pagine apprenderà qual' uso siesi fatto del pubblico danaro, ed in qual modo luminoso e certo siesi provato agli occhi de' giudicanti, la mercè di esatte ed evidenti dimostrazioni, a compier le quali noi ci faremo strada col metodo accennato di sopra, cui fedelmente ci conformeremo.

§. III. *Partite controverse.*

Le partite, sopra le quali son cadute le decisioni della G. C. de' Conti, e cadrà l' avviso della Consulta del Regno sono le seguenti:

I. Ducati 8939. 02. per averi degl' individui marinari di nuova leva, componenti il deposito di Messina nel 1820., e 1821.

II. Ducati 3695. Spese segrete fatto pel Ministero in Messina.

III. Ducati 10936. 17., i quali si suddividono nelle seguenti quattro partite, cioè:

1.° Ducati 5017. 49. esistenti nella cassa del Commessariato di Marina di Palermo nel 1820.

2.° Ducati 757. 26. Spese non giustificate.

3.° Ducati 511. 42. depositati nella Tavola di Palermo ed invertiti ad uso pubblico dalla Giunta di Sicurezza.

4.° Ducati 4650. Importo de' viveri somministrati alla flottiglia di S. M. (D. G.). nell' ottobre del 1820.

È nostro principal debito respingere innanzi tutto una eccezione pregiudiziale riproposta in Consulta dalla parte avversa, e la quale ove militasse chiuderebbe l' ingresso a qualunque discussione.

Essa è diretta a dimostrare, che dopo la declaratoria ottenutasi da Tanfano nel 1828 dal Presidente della G. C. de' Conti, non potevasi rivenire sopra le quistioni medesime già interamente sopite, senza incorrere manifestamente nel *bis in idem.*

Aggiugneva dippiù Tanfano, che giusta l' art. 20. della legge organica della G. C. del dì 29. maggio 1817., non rientrava il riesame della sua causa ne' casi previsti dal legislatore; perciocchè per *la falsità*, unico motivo che avrebbe potuto applicarsi alla specie, neppure era legittimamente invocato, comechè questo estremo della falsità non erasi provato in giudizio.

Per conoscersi e valutarsi la fralezza dell' esposto ragionamento, quì riportiamo per tenore il Reale rescritto del 3. Giugno 1831., il quale in questi termini si contiene.

» Attese le pruove ed i novelli documenti raccolti, S. M. ordina, che la stessa G. C. de' Conti in grado di revisione esamini
» con tutta maturità *tanto per la parte morale*, *quanto per la*
» *parte materiale* i conti della Marina per l' epoca del 1822., che
» presentavano una resta di ducati 79306. 57., non che l' appen-
» dice al detto conto, che fu presentato dopo il 1827, e SPECIAL-
» MENTE L' USO FATTO DELLA SOMMA DI DUCATI 17532. 38. PORZIONE
» DELLA RESTA ANZIDETTA, CHE FU CONVERTITA IN MADREFEDE, ed a
» tale oggetto si rimettono alla suddetta G. C. tutte le pruove ed

» i documenti originali enunciati, che trovansi descritti nello an-
» nesso elenco per aversi presente nel divisato giudizio, che dovrà
» essere colla massima sollecitudine, ed in preferenza spedito, dan-
» done esatto conto a S. M. in affare tanto sotto ogni rapporto in-
» teressante. »

Sembra, che il dubbio promosso da Tanfano sia risoluto dal testo di questa luculentissima risoluzione Sovrana.

Il Re (D. G.) nella pienezza de' suoi poteri può, quando il voglia, imporre ai suoi giudici di apportare più maturo esame ed avveduto consiglio sopra le faccende, che direttamente toccando i suoi Reali interessi, impegnano tutte le sue cure paterne, tra per conservare la integrità delle sostanze dello Stato, che per occorrere in tempo alla sospetta condotta di chi prepose a guardia, di una qualsiesi amministrazione. Questo sommo irrefragabile potere ha recato in atto la Maestà del Re, mediante l'accennato rescritto, ed espressamente ha ordinato la *Revisione de' conti della Real Marina dell'anno* 1822, che anzi ha fatto dippiù; ha manifestato la scienza Sovrana de' *documenti* e *delle pruove* novellamente raccolti; ed ha pur voluto, che la G. C. *rivedesse*, non solo *materialmente*, ma *moralmente* ancora i conti già pria veduti da quel collegio. E quì non isfugga una considerazione di gran momento, cioè che S. M. ha rivestito la G. C. de' Conti di un poter novello, che prima non aveva, vale a dire di riesaminare per la *parte morale* que' conti, de' quali per legge organica poteva solo materialmente conoscere. Quindi si dilegua ogni obbiezione al lume del testo del riportato rescritto, il quale toglie di mezzo ogni controversia, per avere il Re Sovranamente ordinato la *revisione*; provvidenza, che per sortire il suo pieno effetto non ha bisogno di aver per sè il favor della regola ne' casi preveduti dall'art. 20. della legge de' 29. maggio 1817., allorchè gode del privilegio della eccezione testualmente e segnantemente espressa dal Supremo Imperante.

Ed il caso nostro non abbisognava che di un rescritto; perciocchè non trattavasi di fissar generali determinazioni, o prescrivere il modo onde dare eseguimento alle leggi; ma si bene semplicemente di dichiarare una Sovrana decisione richiesta dalla giustizia, e provocata da particolari circostanze (1).

Da ultimo, se per avventura il Reale rescritto non portasse nel suo seno le additate manifeste prescrizioni, non avrebbe potuto negarsi al vigile custode de' diritti del Fisco, al Procuratore Generale di rivocare in disputa quanto per lo innanzi erasi assoluto, atteso il ritrovamento di prove e documenti irrefragabili ed ignoti all' epoca della decisione, che patentemente dimostrano la *falsità morale* di quelli sopra i quali precedentemente la G. C. aveva renduto il suo avviso.

Speditici adunque dalla quistione pregiudiziale, nella confidenza di averla risoluta senza contraddetto a pro del Governo che difendiamo, entreremo più franchi nella analisi specifica delle partite, che vengono in disamina, scopo che aggiugneremo serbando il metodo da noi poco innanzi proposto.

§. IV. *Partita de' duc. 8939. 02. per lo deposito di nuova leva.*

Dice il Cav. Tanfano non potersi dichiarare responsabile della succennata partita per le seguenti ragioni:

1.° Perchè il deposito de' marinari di nuova leva venne creato dal Luogotenente di Sicilia Principe della Scaletta per sedare le turbolenze del 1820.

2.° Perchè lo stesso Principe della Scaletta colla qualità poi di Ministro di Guerra, ordinò che la detta partita si fosse portata in esito.

---

(1). Art. 1. §. 3. della legge de' 24. marzo 1817. sull' andamento degli affari appartenenti alle Reali Segreterie e Ministeri di Stato.

3.° Che la inversione del suddetto danaro costa dai ruoli mensili, ne' quali leggonsi specificatamente i nomi de' marinari, quali ruoli sono tuttora esistenti nell'archivio della Intendenza generale.

4.° Perchè la verità del versamento è attestato da sessantaquattro firme del signor Espluga, che appose agli *aggiusti* qual Maggiore di quel dipartimento.

5.° Che l' articolo 31. del titolo XV. dell'Ordinanza Generale della Real Marina lo esimeva da qualunque risponsabilità, dovendo eseguire ciecamente le disposizioni ministeriali.

Non v' ha dubbio che qualunque rettor di provincia ha la facoltà ne' casi di urgente bisogno di provvedere straordinariamente alla integrità e sicurezza pubblica, ed al fermo mantenimento de' diritti del Sovrano legittimo; ma ogni operazione di questo genere abbisogna della venia del Supremo Imperante, la quale o deve precedere, o susseguire gli ordinati provvedimenti; in opposto si lascerebbe un arbitrio troppo esteso e pericoloso a' preposti delle cose dello Stato, il quale finirebbe per volgersi a danno, e non a giovamento del proprio Signore. Il Regio placito manca alle misure prese dal Luogotenente, e quindi non sono esse legalmente fatte.

Oltre a ciò non potrebbe togliersi a pretesto l' interrompimento di ogni commercio colla sede del Governo; perciocchè tra Napoli e Messina nel tempo de' disordini del Generale Rosaroll vi fu perenne e sicuro traffico, come a tutti è noto, e lo dimostrano gli atti del Governo stesso continuatamente trasmessi e ricambiati da quella città.

Tutto al più, quando si volesse esser larghi potrebbe dirsi, che il deposito di nuova leva venne ordinato dal Luogotenente; ma non esser costato mai della sua verace esistenza per le cose, che più basso opportunamente discorreremo.

Premessa la illegalità dell' ordinamento del deposito, passiamo a classificare i documenti, dai quali sorge evidente la dimostrazione di essere stato quello supposto ed immaginario.

In primo luogo dopo le più esatte e scrupolose diligenze praticate dal Maggiore attuale del dipartimento di Messina D. Francesco Rodriquez, non si è rinvenuto alcuno ordine del Luogotenente, o di altri relativamente alla formazione del cennato deposito di nuova leva; (1) e tantomeno esiste nel Ministero di Guerra e ne' suoi protocolli la Ministeriale del 10. Maggio 1825, che permetteva di porre in esito la suddetta partita cootroversa, come ne assicura l' Eccellentissimo Ministro.

Secondamente le firme di Espluga vere, o false che esse sieno, lungi dall' imprimere ai *fogli* di *aggiusti* la desiderata autenticità, ne svelano per opposto la illegale formazione. Espluga a quei dì, cioè tra Genoaio 1820 e Marzo 1821 non era in Messina, nè occupava il posto di Commessario di quel dipartimento. In suo luogo eravi il Signor Brunaccini, di cui nissuna firma leggesi apposta in piedi de' detti fogli mensili. Perciò Tanfano è respousabile di avere sollecitato il pronto pagamento di detta somma, tra perchè non doveva, nè poteva ignorare tali cose, come pure perchè colla sua riprensibile indifferenza non doveva rendersi complice di simili obbrobriose dilapidazioni.

Ma questo non è tutto. Dai rapporti di Rodriquez, e dai certificati recentemente rilasciati dall' Intendente generale della Real Marina risulta; che neppure uno esiste de' marinari indicati negli *aggiusti mensili*, ai quali si è fatto prendere idealmente tanto danaro, non solo ne' registri della Maggioria di Messina; ma nè tampoco i ruoli di amministrazione, che dalla controparte si sostengono essere stati trasmessi quì in Napoli, sonosi rinvenuti nell' archivio della Real Marina. Dunque è manifesto, che il deposito sia stato fittizio al segno, che nè un solo de' marinari designati ha mai esistito al

(1) Tutti i fatti che noi assumiamo sono comprovati da' documenti rimessi da S. E. il Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina, ed i quali sono presso del Consultor Commessario Cavalier Zurlo.

mondo, e che Tanfano non si è mai brigato, o non ha mai voluto brigarsi del suo ufficio, fino al punto d'ignorare i fatti da lui attualmente asseverati con serietà sorprendente.

E per chiarire sempre più questo punto di fatto, e far toccar con mano la effimera esistenza di tal deposito, non incresca conoscere, che per giugnersi al material pagamento del danaro a favore di un individuo, debbonsi praticare necessariamente le seguenti complicate operazioni prescritte dalle Ordinanze Generali della Real Marina.

Il marinaio, che piglia l'incaggio si segna sopra i registri della Maggioria di ciascun dipartimento. Il maggiore forma, e cifra per ogni individuo un riscontro, ossia spiegandoci con proprio vocabolo, una *papilletta*, che vien trasmessa al Commessario de' ruoli per farsene l'*assiento.* Il dipartimento generale di Napoli, è il centro della universale amministrazione di tutti i dipartimenti secondarii, tra' quali si contano quelli di Palermo e di Messina (1).

Principalissimo officio del dipartimento di Napoli, e perciò del suo Capo amministrativo, cioè dell'Intendente generale è di verificare specialmente la contabilità de' *ruoli*, delle *riviste*, e della *ascrizione marittima.* In ogni fine di mese dai capi delle diverse dipendenze, si rimettono all'Intendente generale i fogli di *appello*, i quali servono appunto di controllo e riscontro ai fogli de' *ruoli*, *delle riviste* e delle *ascrizioni marittime* di ogni classe.

Ciò non basta: L'Intendente generale dà le disposizioni pel registro dell'uffizio de' *ruoli.* Egli invigila al buon' ordine degli ufficii amministrativi e contabili, i di cui libri fa d'uopo, che si conservino nell'archivio della Intendenza generale.

Tra i primi doveri dell'Intendente vi è quello di verificare ne' soprascritti indispensabili documenti, se coloro ai quali si vuol

---

(1) Art. 30 della Sez. 16 del Tit. XV delle Ordinanze Generali.

fare il pagamento vi avessero diritto alcuno; e questa verificazione è si necessaria che nissuna operazione può farsi ne' ruoli, senza la preventiva trasmissione de' corrispondenti fogli all' Intendente generale, sottoscritti ed osservati pria dal Controloro. Procedendo innanzi, dopo la *verificazione delle riviste*, se ne formano gli estratti, che si rimettono a S. E. il Ministro di Guerra e Marina firmati dall' Intendente, e dal Commessario de' *ruoli*.

Allorchè poi si restituiscono gli aggiusti all' uffizio de' *ruoli*, e dopo aver determinato il credito; è ispezione del Controloro farne lo esame, e trovatili regolari rimetterli all' Intendente medesimo, senza la cui firma non possono avere il loro eseguimento.

L' Uffizio poi de' ruoli sul cader di ciascun mese ha l' obbligo di rimettere allo stesso Intendente generale *un rapporto nominativo e classificato del personale della Real Marina*, *ed apporvisi in fine le alte e basse avvenute nel decorso del medesimo*, e compiutosi l' anno inviargli lo stato *dimostrativo* delle spese del personale della Marina suddetta. Ed oltre a ciò bisogna, che allo stesso Intendente generale si mandino gli estratti de' processi verbali compilati nelle *riviste d' ispezione*, come pure mensilmente uno esemplare per lo stato di *situazione* di tutti gl' individui ascritti al servizio della Real Marina.

Egli è manifesto dall' insieme delle additate prescrizioni, delle quali fanno fede i documenti trasmessi alla Consulta Generale dall' Eccellentissimo Ministro di Guerra, e le Ordinanze della Real Marina, che all' Intendente assisteva un obbligo irremisibile di assicurarsi della esistenza delle persone, alle quali portavansi soddisfatte delle forti somme; tantopiù che al suo dovere si congiungeva la facilità della verificazione di questi fatti, i quali dovevano necessariamente essere noti al Tanfano, sia per le funzioni della sua carica, sia per aver egli confessato esistere i ruoli del 1820. relativi al supposto deposito di nuova leva; ruoli, che il Governo ha fatto costare non essersi rinvenuti nell' archivio della

Real Marina. Quindi Tanfano ha ministrato il pubblico danaio spensieratamente, ed ha procurato col fatto proprio e colla colpa latissima il danno del Governo nell' esercizio della sua carica.

E la colpa e il dolo di Tanfano crescono smisuratamente, allorchè si consideri, che egli mentre sollecitava il pagamento di una tal somma, senza prender cura ed indagine di quanto era commesso alla sua fede, mancando apertamente ai suoi doveri, non si fece cader nell'animo alcuno sospetto, osservando il lungo silenzio serbato dal Commessario Laneville in chiedere dopo molti anni la restituzione della somma controversa; la quale era certamente momentosa, e quindi induceva la presunzione fondata di non essersi mai dal Laneville sborsata con tanta volonterosità, e con tanta anticipazione di tempo.

Arriva poi al colmo l'evidenza del nostro ragionamento, pigliando in serio esame un fatto non ignoto al Tanfano; vale a dire il divieto di soddisfarsi le razioni in danaro (1) ai marinari ascritti; e di non essersi permesso questo modo di somministrazioni, che con ministeriale del 5. Settembre 1828. Dunque non poteva l'Intendente generale, nè doveva menar buone e pagare le somme, che dicevansi soddisfatte ai marinari di nuova leva nel 1820, allorchè a prescindere dalle allegate ragioni, ne ostava potentemente una maggiore in contrario, cioè il non potersi in moneta, ma solamente in generi fornire le razioni agli individui ascrittizii della Real Marina.

In fine non giova al Cav. Tanfano il dire, che l'obbligo suo era di ciecamente ubbidire alle ministeriali disposizioni, e ciò per più motivi.

In primo luogo S. E. il Ministro di Guerra ordina, ma le sue superiori determinazioni presuppongono ed includono la clausola inseparabile, *se le cose esposte sien vere*; perciocchè se bastasse

(1) Vedi il §. XXXVII. del contratto di appalto con de Biase.

un provvedimento ministeriale per dispogliare gli agenti subalterni di ogni responsabilità, allora inutili sarebbero costoro, e converrebbe, che il Ministro nell' immensità delle sue cure, di ogni minima particolarità si occupasse da vicino. Questo dettaglio, ossia il lavoro preparatorio e verace, il quale provoca le risoluzioni ministeriali si appartiene agli uffiziali preposti alle amministrazioni, che emanano dal Ministero, sì come i raggi partono da un centro comune.

Ecco perchè, se i capi delle amministrazioni subordinate soggiacciono agli obblighi sopraindicati, essi per conseguenza rispondono verso il Governo pel dolo, per la colpa ed anche per la negligenza, la quale tanto maggiormente da essi si presta, quantochè le loro operazioni sono ricambiate con onori e con soldi vistosi.

Inoltre il conoscere della verità delle cose era facile e spianato per Taufano, ed insito era in lui questo dovere per virtù di quel medesimo articolo 31 del Tit. XV. Sezione 16. della Ordinanza Generale della Real Marina da lui invocato.

Quivi sta scritto così -- Art. 30. *L' Intendente generale sarà Capo del Corpo Amministrativo contabile della Real Marina.*

Art. 31. -- *Egli dovrà dirigere l' amministrazione, e contabilità, giusta le prescrizioni di queste ordinanze, e del Regolamento da noi approvato*; *ED ORDINARE TUTTI I PAGAMENTI, CHE DOVRANNO FARSI DALLA CASSA DELLA REAL MARINA, previa disposizione, ed approvazione del nostro Segretario di Stato Ministro della Marina medesima.*

L' Intendente dunque deve ordinare i pagamenti, che dovranno farsi dalla cassa di quell' amministrazione, di cui egli è il capo. Dunque deve egli chiarire ed accertare, che i pagamenti sien regolari e legalmente fatti, per quindi provocare l' approvazione ministeriale, la quale è una mera conferma di quanto l' Intendente ha precedentemente disposto. E se costui trascura l' adempimento delle sue obbligazioni, entra immediatamente in censura verso

il Governo, si come per appunto vi è incorso il Cavaliere Tanfano per la causa presente.

Dopo di avere esaurita la dimostrazione legale sopra la prima partita venuta in disamina, stimiamo di gran vantaggio per la causa del Fisco far mirare la controversia anche dall' aspetto morale che la stessa ci offre, ponendo sotto gli sguardi della Consulta Generale l'ordito di progressive operazioni, che dimostrano maravigliosamente come, ed a quale uso siensi invertite le sostanze dello Stato. La quale dimostrazione esibisce uno esatto ed evidente processo di prove recato felicemente al suo termine con somma perizia da chi ora regge i destini del Ministero di Guerra. Nè in questa bisogna ci varremo di semplici congbietture, ma sì bene di documenti incontrastabili, quali sono per appunto i certificati del Banco delle due Sicilie, che grandemente appalesano la ragione occulta dell' assopimento in cui visse Tanfano, e la niuna indagine da lui assunta in verificare gli estremi di fatto di sopra discorsi, la minuta conoscenza de' quali a lui si perteneva.

Cade quì in acconcio ridurre alla memoria, che l' appendice al conto del Tesoriere Locicero doveva in sè comprendere la somma di duc. 17532. 38.

Deve pure tenersi per certo, che con ministeriale del 7 Febbraio 1825 (1) venne ordinato, che la suddetta somma si fosse convertita in una Matrefede in testa dell' Intendente generale, nè da questa un soldo si fosse distaccato senza l' ordine del Ministro.

Or si vegga in qual modo abbia a questa prescrizione ubbidito Tanfano, e qual flessuoso giro abbia quel danaro percorso.

(1) Fog. 3. Vol. di documenti trasmessi da S. E. il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina.

Operazioni del Banco de' ducati 17532. 38.

» I ducati 17532. 38 (1) sopra enunciati furono dal Tesoriere
» Locicero versati al Signor Intendente generale Tanfano nelle se-
» guenti fedi di credito in testa di esso Locicero, girate al Signor
» Tanfano, cioè:

» Fede di credito de' 17 Febbraio 1825.

» in argento ducati.	6346. 33
» Altra pure di argento ducati.	5489. 00
	D. 11835. 33
» Fede de' 15 Febbraio di rame. . . . . . . D.	5697. 05
	sono D. 17532. 38

» Delle suddette fedi ai 30 Dicembre di quello stesso anno il
» Signor Tanfano formò due Fedi in testa sua; una cioè di ducati
» 11835. 33 di argento, l'altra di ducati 5697. 05 di rame.

» Sulla fede di argento de' ducati 11835. 33 fu notata poliz-
» za di ducati 720 colla stessa data de' 30 Dicembre 1825 pagabile
» allo stesso Tanfano, qual somma fu ritirata dal Banco nella me-
» desima giornata colle seguenti firme al piede.

» Tanfano =
» Borrelli =
» Granillo =

» E de' rimanenti Ducati 11115. 33. ne furono ai 4. Agosto
» 1826. formate numero 15. fedi di credito in testa di esso Tan-
» fano, cioè:

---

(1) Fog. 66. Vol. suddetto — Tutto questo dettaglio è testualmente trascritto dai certificati rimessi dal Reggente del Banco, e da altre persone, ed è contenuto nel fog. 66. e seguenti del suddetto Volume.

» numero 10. di ducati mille ognuna. . . Duc. 10000.
» una di . . . . D. 400.
» altra di . . . . D. 300.
» altra di . . . . D. 200.
» altra di . . . . D. 115. 33.
» ultima di . . . . D. 100.

D. 11115. 33.

» Dette numero 15. fedi furono passate al Ban-
» co col *per altritanti* di detto Tanfano, cioè:
» a' 29. Agosto 1826. . . . . D. 8115. 33.
» a' 13. Settembre detto anno . . . . D. 1000. 00
» a' 25. Novembre detto . . . . D. 2000. 00

D. 11,115. 33.

» Con le seguenti firme al piede »
» Tanfano =
» Spiriti =
» Masullo =

» Sull'altra fede poi di rame in D. 5697. 05.
» ne furono a' 25. Febbraio 1826. notate le seguenti
» polizze, cioè
» Per presti. . . . . D. 39. 00
» passato al Banco a 20. Marzo 1826.
» per Balsamo. . . . . D. 9. 00
» passato al 1.° Aprile
» per Vecchio. . . . . D. 1. 07.
» passato a' 9. Agosto.
» per Cesarano . . . . D. 16. 93.

D. 66. 00

» E de' rimanenti D. 5631. 05. ne furono a'4.
» Agosto 1826. formate n. 9. fedi di credito in testa
» di detto Tanfano =

» numero 5. di D. 1000. l'una	D.	5000. 00
» una di	D.	400. 00
» altra di.	D.	131. 05.
» e due di ducati 50.	D.	100. 00
		5631. 05.

» Le suddette nove fedi di credito furono pas-
» sate al Banco con firma del Signor Tanfano, cioè:

» a'12. Agosto 1826.	D.	400. 00.
» a'21. detto.	D.	131. 05.
» ed ai 29. detto	D.	5100. 00
	D.	5631. 05.

» E con le firme al piede =
» Tanfano =
» Galota =
» Rossi =
» Granillo =

Dettaglio de' Cambiamonete.

I due pubblici cambiamoneti Lubrano e Busillo hanno rilasciato i certificati estratti da' giornali del loro libro maggiore, donde emerge, che «

» A' 29 Agosto 1826 furono cambiate numero 19 fedi impor-
» tanti la somma di ducati 13215. 33, cioè:

» argento n.° 7. di ducati 1000 l'una . Duc. 7000.
» una di . . . . D. 400.
» altra di . . . . D. 300.
» altra di . . . . D. 200.
» altra di . . . . D. 115. 33.
» ultima di . . . . D. 100.

D. 8115. 33.

» Rame —
numero 5 di D. 1000 l'una.
D. 5000
n.° 2 di D. 50 l'una, 100 . . . . D. 5100. 00.

D. 13215. 33.

» La detta somma fu cambiata nel seguente modo cioè:
» In numero 4 fedi di argento in testa al Principe della Sca-
» letta . . . . D. 10000.
» In monete di oro. . . . . D. 3000.
» in argento. . . . . D. 26. 63.

D. 13026. 63.

» per cambio dell'oro. . . . . D. 102. 00.
» per cambio della rame. . . . . D. 86. 70.

D. 13215. 33.

» Le suddette operazioni vennero eseguite dal Commessario di
» Marina D. Filippo Spiriti, dal quale fu apposta la sua firma in
» piè delle suddette polizze »

Lo stesso cambiamonete Lubrano dice così = » Attesto inoltre,
» che a tenore del suddetto giornale (del libro maggiore) fu ai
» 13 Settembre 1826 per mezzo dello stesso Spiriti cambiata una
» fede di credito in argento in testa dell'Intendente generale della

» Real Marina Tanfano, dalla quale ne furono fatte altrettante fedi
» di credito in testa dello stesso Tanfano. E che a' 25 Novembre
» del medesimo anno furono cambiate due altre fedi di ducati 1000,
» ognuna in testa dell' Intendente generale Tanfano per mezzo dello
» stesso Commessario Spiriti, e con sua firma al piede, quali due
» fedi furono cambiate in contanti.

Il Commessario Spiriti poi con particolare certificato attesta,
» che le suddette fedi di credito di ducati 2000 furono da lui cam-
» biate per ordine del Signor Intendente generale Tanfano a' 25
» novembre 1826, e che il contante ritratto fu nello stesso gior-
» no consegnato al medesimo Intendente.

» Ducati 720 notati sulla fede de' 30 Dicembre 1825 di ducati
» 11835. 33, ne furono dal Signor Granillo ritirati dal Banco con-
» tanti ducati 550, e de' rimanenti ducati 170 se ne formarono due
» fedi di credito in testa di Niccola Burriello, cioè, una di ducati
» 120; l' altra di ducati 50, che furono dal medesimo girate *per*
» *altritanti*, e passate al Banco a' 27 Gennaio e 22 Dicembre 1826.

Finalmente dal certificato del cambiamonete Lubrano congiunto
e socio di Masullo si rileva:

» Che de' duc. 10000, de' quali per mezzo del cambiamonete
» Masullo furon fatte quattro fedi di credito in testa al Principe
» della Scaletta, furono girati dal Principe a D. Antonio Alvino
» per prezzo di una masseria nel monte di Posilipo a tenore del-
» l' istrumento de' 5 Settembre 1826 . . . . . . D. 5375. 53.

» Al partitario D. Salvatore Ferrara in acconto
» de' lavori del casino a Posilipo in compimento di
» duc. 6445. . . . . D. 4445. 00.

» In contanti ritirati dal Banco. . . . . . . D. 179. 47.

D. 10000. —

Ecco in qual maniera sicura si è fatto conoscere come sia av-
venuto il nascimento della madrefede de' ducati 17532. 38. Ne ab-

biamo osservato il cammino, e le varie sue fasi. Ne abbiamo in fine conosciuto l'inversione in disformità del disposto ministeriale, ed in contraddizione di ogni principio di regolare amministrazione; il che estolle ad un punto sommo di evidenza la buona ragione del Fisco.

Tutto questo più chiaramente si renderà manifesto, se taluno assuma di buon grado il facile incarico di esaminare lo snodamento della madrefede in tante fedi di determinata somma in testa a Tanfano; se consideri, che in gran parte quelle stesse si sono convertite in altre tante fedi a pro del Principe della Scaletta; ed indubitatamente si rimarrà convinto, che gl'interi ducati 17532. 38, sieno stati volti a particolar profitto di terze persone, al che si arriverà raffrontando l' epoche rispettive delle notate e de' cambii.

E questa immutabile verità si avvalora da due preziose confessioni che partono dalla bocca di Tanfano.

Egli stretto troppo da vicino dalla dimostrazione, che gli opponeva il Governo relativamente all' uso fatto della suddetta somma, pretese di doversi porre in causa il Principe della Scaletta (1); e col quale confessò di avere un arcano contatto per operazioni pecuniarie; perciocchè egli si esprime così (2) nella sua memoria = *che potea bene esservi un conto privato tra lui ed il Principe della Scaletta.*

Ma ciò dicendo, Tanfano fa le viste di avere obbliato volontariamente la disposizione ministeriale del 7 febbraio 1825, che imponeva di restarsi intatta la madrefede de' duc. 17532. 38; e ci assicura dall' altro lato, che certamente contra il divieto, e non già per usi legittimi egli esaurì la suddetta somma, e toccò quel

(1) Ved. Cap. 16. sulla seconda quistione elevata nella decisione della G. C. de' Conti.

(2) Folg. 46 e seguenti — Vol. di documenti — Memoria del Cav. Tanfano.

danaro intangibile, e destinato al Regio servigio, ed agli esiti occorrenti pe' bisogni dello Stato.

§. V. *Partita de' ducati* 3695 — *Per le spese segrete fatte pel Ministero di Guerra.*

Unico documento sopra il quale riposando Tanfano dispose e fece effettuare il pagamento di questa somma al Commessario D. Michele Laneville, ora defunto, si è una lettera da questo a lui indiritta nel 4 febbraio 1825, nella quale trascrisse per tenore una ministeriale de' 23 Dicembre 1822.

Noi ci permettiamo qualche osservazione, che spontaneamente si offre alla mente di chiunque sia dotato non di elevato, ma di mezzano intendimento.

In prima; il chiedere di Laneville il rimborso di una tal somma dopo molto girar di tempo, la qual congiunta alla partita, di cui abbiamo di sopra ragionato compiono lo intero di ducati 12000, o presso a poco, doveva maravigliare, se non insospettire Tanfano; ben egli conoscendo, che Laneville non era nè un opulente proprietario, nè obbligato ad anticipar forti somme nel 1820, e 1822, per poi chiederle nel 1825, correndo in pari tempo il rischio possibile di non esserne rimborsato. Dubitazione giustissima, che avrebbe dovuto sospingere Tanfano a praticar diligenze, ed investigare la verità delle cose, il che peraltro era suo debito. E noi aggiugniamo, che se ciò avesse operato, al certo che i pagamenti che si richiedevano, non si sarebbero eseguiti con grave pregiudizio del Regio Tesoro.

Ma oltre a ciò, l' Eccellentissimo Ministro di Guerra, e l' Uffiziale contabile di Messina Signor Ruggieri han fatto costare, che ne' protocolli del Ministero, non vi è vestigio, nè rastro della vantata ministeriale del dì 23 dicembre 1822, e tantomeno sopra i registri e nelle carte contabili di quel dipartimento.

Duuque manca la base di questo edifizio, cioè a dire non esiste la ministeriale approvazione dell'esito non lieve, cui si regala gratuitamente il titolo di spese segrete.

Ma il cavalier Tanfano doveva maggiormente dubitare di ciò che scriveva Laneville, dacchè non è usitato, che il Ministro corrispondesse direttamente con un Uffiziale subalterno qual'era Laneville, e non già coll' Intendente generale, capo dell' amministrazione.

Nè potrà dirsi, che un tal sospetto avrebbe potuto essere superfluo, e perciò non avvertito da Tanfano; tra perchè questo modo di procedere chiudeva in sè qualche cosa di misterioso; come pure era sempre necessità porre a parte di tali ordini l'Intendente generale per essere la sua approvazione richiesta dalla legge, onde recare in atto una tale spesa coll' effettivo pagamento. Ecco perchè, se ben conosceva Tanfano che dalla connivenza cominciava la sua responsabilità, non doveva egli bever grosso, e credere a Laneville sulla parola; ma per opposto gli correva l' obbligo di assicurarsi delle cose, e chiarire il dubbio, donde andava macchiata quella faccenda.

Tanto maggiormente, che questa ignoranza, e qneste incertezze erano vincibilissime per lui; sia perchè poteva e doveva interrogarne il Ministro, sia perchè facendosi rimettere la originale ministeriale, che Laneville indicava, avrebbe di questa scoperta la falsità. Tanfano per contrario si è contentato di trarre fuori della cassa Regia una somma considerevole, ritenendo per giustificazione e documento in appoggio la semplice e magra assertiva di Laneville, vale a dire di un suo subalterno; il che certamente non basta a purgarlo dalle accuse, donde viene dal Governo ragionevolmente incolpato.

Ma ciò è poco. Al cavalier Tanfano, che dopo lunga serie di servigii era asceso alla carica luminosa d' Intendente generale della Real Marina costava indubitatamente, che nel 1822 il 5.° Ripartimento

del Ministero (1) di Guerra aveva la direzione de' fondi, e non già il 1.° Carico del 2.° Ripartimento; e che inoltre a quel tempo i Ripartimenti del Ministero non erano divisi in carichi.

Questi fatti sì come emergenti dal legale ordinamento del Ministero di Guerra, non potevano essere sconosciuti da alcuno, non giovando allegare la ignoranza di diritto; e tantomeno non dovevano essere ignoti a Tanfano, il quale per dover di uffizio era in continuo ed immediato contatto col Ministero medesimo, del quale doveva conoscere, siccome pienamente conosceva la ripartizione, il giro degli affari, e le attribuzioni di ciascun ripartimento, dalla Legge Organica loro assegnati.

Or se dall' inserta ministeriale trasmessa da Laneville a Tanfano, si ravvisavano nella sua forma esteriore tanti e sì patenti difetti, che ne costituivano essenzialmente la sua illegittimità, ha costui doppiamente mancato al suo uffizio; quando vi ha dato corso, quietandosi al detto di un suo subalterno, e non ha curato di liquidare le irregolarità, che in quel foglio a prima giunta apparivano, e le quali sì come prescrizioni di legge non potevano, nè erano effettivamente ignote al Cavaliere Tanfano.

Fragile è poi l' argomento, che da costui si adduce per sdebitarsi dalla incorsa responsabilità, dicendo, che trattandosi di spese segrete, si vollero a lui tener celate. Perciocchè questa proposizione soffre una doppia risposta di fatto cioè, e di diritto.

Di fatto, perchè il segreto, che può consistere solamente nell' oggetto delle spese, e non già nel danaro che si spende, fu svelato a lui da Laneville medesimo nell' uffizio del dì 4. Febbraio 1825.

Di diritto; perchè, se anche Tanfano avesse dovuto ignorare la destinazione della somma, doveva però conoscere ed accertarsi della legittimità dell' autorizzazione superiore, per cavarsi indenne

(1) Vedi la Memoria rimessa col volume de' documenti da S. E. il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina.

in qualunque evento, il che non fece, e forma la sua colpa. In opposto avverrebbe il grave assurdo, che per estrarre dal Regio erario una somma qualunque, sarebbe sufficiente il detto di uno uffiziale inferiore appoggiato ad una indicazione di ordine ministeriale, alla quale s' improntercbbe il colore ed il nome misterioso di spese segrete; senza che il Capo della Amministrazione, che dovrebbe sborsarla s'incaricasse della legittimità degli ordini del Ministro. Ed a questo modo si creerebbe un metodo facile per invertire a proprio comodo il pubblico danaro; metodo che, a credere di Tanfano proibirebbe per fino la indagine della legale esistenza degli ordini ministeriali; cosa ben diversa dal voler penetrare l' oggetto, delle spese segrete. Erroneo pensamento, che chiude nel suo seno i germi degli abusi i più pericolosi, ed i quali per provvidenza di legge felicemente si trovan rimossi nell' ordinamento di ogni pubblica amministrazione.

§. VI. *Partita de' ducati 10936. 17., che si suddivide in quattro.*

Articolo I.

Ducati 5017. 49. derubati nella notte de' 24. Luglio 1820.

Il Cavaliere Tanfano ha supposto di aver provato con documenti, che all' epoca luttuosa de' disordini politici di Palermo, avvenuti nel Luglio del 1820, egli custodiva in sua casa la cassa del Commessariato. Ha pur detto, che la notte de' 24 di quel mese, venne messa a sacco dal forsennato popolaccio. Quindi conchiude, che furono da quella ciurma involati ducati 5017. 49, che presso di sè si ritrovavano.

Posto che il fatto del saccheggio sia vero, non ne consegue necessariamente, che i ribaldi perturbatori avessero furato quella

somma, e che di questo accidente disgustoso non ne dovesse rispondere il Cavalier Tanfano.

Fa d' uopo in pria assicurarsi, se nella cassa del Commessariato esistevano nella notte de' 24. Luglio 1820 le somme che diconsi derubate. Procedendo poi avanti indagare, se poteva Tanfano tener danaro presso di sè, e per qual cagione. Fatte queste ricerche anticipatamente, si potrà portare un adeguato giudizio sulla quistione attuale.

Onde provare il primo fatto, cioè della esistenza in cassa dei ducati 5017. 49, ha presentato Tanfano un quadro, che contiene un conto a lungo de' molti introiti, e de' varii esiti, entrati ed usciti dalla cassa dipartimentale di Palermo. Egli dimostrerebbe, stando a quelle carte, di essergli rimaso il reliquato suddetto non esitato pria del dì 24 Luglio.

Il quadro esibito, e che giace negli atti presso la Consulta non è autentico.

Esso non contiene che vaghe indicazioni non validate da' documenti analoghi; perciò di lui non si può tener conto alcuno. Ma se piacesse di soffermarvisi alquanto, troveremmo, che la posizione che esso esibisce è in opposizione manifesta con ciò che dice lo stesso Tanfano in varii suoi rapporti inviati a S. E. il Ministro di Guerra, ed al Commessario de'Fondi signor Costantini quì in Napoli.

Tanfano francamente dice essere suo obbligo di rimettere subito alla cassa centrale di Napoli il danaro sopravanzante ai bisogni presentanei del dipartimento. Aggiugne di non averlo egli fatto, e ciò col rapporto del 12. marzo 1821., nel fine di mandare più grossa somma. Si duole pure gravemente, che la Tavola di Palermo pagava con ritardo gli assegni della Real Marina. Afferma in ultimo di avere sempre dovuto ritenere una somma disponibile per le spese multiplici ed indispensabili, che dovevansi fare in ogni *principio* del mese, onde supplire all'indugio delle esazioni.

Se dunque la tavola di Palermo non adempiva con puntualità

ai versamenti mensili, non è probabile che nella penuria del danaro Tanfano conservasse inoperosamente una somma di più migliaia.

Inoltre, se il fine, cui era destinato un tal deposito temporaneo era di accorrere agli esiti necessarii de' *primi giorni* del mese, ciò non consuona colla esistenza del danaro fino alla notte de' 24. luglio; perciocchè cessa la necessità del ritenere per urgenza quel danaro che presso alla fine del mese non erasi ancora esitato; tanto maggiormente, che i versamenti della Tavola di Palermo si facevano per decadi; e qualunque indugio non poteva certamente giugnere a far trascorrere tutto il mese, ma solamente qualche giorno. Il che patentemente rimuove la idea della possibilità del deposito e del perchè veniva prodotto; e succede per opposto il pensiero che nel 24. luglio non potevano fisicamente esistere i reliquati de' mesi precedenti, sia perchè i versamenti si verificavano progressivamente, sia perchè i bisogni che nascevano sul cominciar di ciascun mese, sparivano a fronte dell' ordinaria soddisfazione di ogni debito del dipartimento, che dismettevansi colle ordinarie risorse.

Quindi potrà conchiudersi ragionevolmente, che la suddetta somma, o pervenne dopo il 24. luglio, e con avveduto consiglio se n' è detto anticipato l' introito per farla coincidere coll' ora del saccheggio; o pure esisteva inoperosa già prima, ed opportunamente si disse saccheggiata, per apprestare così un motivo potente per discaricar Tanfano dal renderne conto.

Passando alla seconda parte dell' argomento, facciamoci a considerare, se mai Tanfano poteva ritener presso di sè danaro sciolto, e se nel vero l' ha mai ritenuto.

Il Re Ferdinando I. di gloriosa ricordanza sanzionò di Sua Sovrana approvazione le Ordinanze Generali della Reale Marina nel dì 1. ottobre 1818., sì come costa dal decreto preposto alle medesime. Dunque le Ordinanze erano per tutti obbligatorie fin da quel tempo, e seguentemente nel 1820.

Trovasi scritto nell' art. 5., e 6. della Sezione prima del Ti-

tolo XV. e nell'art. 205. della Sezione 16 dello stesso Titolo quanto segue :

Art. 5.° *Il Dipartimento generale di Napoli sarà centro di tutte le operazioni Amministrative della Real Marina ; quindi i Dipartimenti secondarii ne dipenderanno , riportandosi interamente al sistema , che in esso si adotterà.*

Art. 6. *I pagamenti per qualunque siasi oggetto di spesa della Nostra Real Marina saranno eseguiti dalla cassa della medesima, la quale sarà costituita co' versamenti , che le saranno fatti dalla Nostra Tesoreria Generale per conto del suo assegnamento ordinario , o di credito straordinario , e col prodotto della vendita de' generi e materiali divenuti inutili al servizio.*

Art. 205. *Il debito di questa cassa sarà costituito dai mandati d' introito , che le verranno fatti dall' Intendente Generale della nostra Real Marina.*

Il suo credito nascerà dalle ricevute , o altre equivalenti dichiarazioni apposte in piè de' mandati di pagamento spediti dall' Uffizio Amministrativo contabile de' Fondi , e delle spese , muniti delle dovute firme , e dell' autorizzazione del predetto Intendente Generale.

Ecco dunque fissato legalmente il principio , che tutte le multiplici operazioni d' introito e di esito di qualunque cassa dipartimentale della Real Marina , non doveva sì come non può succedere a danaro contante ; ma si bene mediante mandati diretti al capo contabile del dipartimento.

Al lume di queste prescrizioni di legge esaminiamo ora la posizione difensiva offerta da Tanfano , e ne ravviseremo di leggieri la insussistenza.

Egli nel quadro , donde induce il reliquato mensile dell' introito , che lo fa giugnere in Luglio a ducati 5017. 49. , ha situato gli esiti , e gl' introiti del suo dipartimento. Ma se questi esiti , e questi introiti dovevano avvenire per mezzo di mandati , o di legali

documenti, giusta la legge ne consegue che il supero de' ducati 5017. 49., quando anche vi fosse stato, era non già in danaro contante, ma simbolico, vale a dire consistente in cifre numeriche.

E che lo stesso Tanfano dimostra di avere il reliquato in carta, basta volgere lo sguardo a ciò, che in quel quadro egli stesso ha confessato.

Si osservi ancora, che ogni capo di amministrazione tiene a disposizione, e non a favore le somme destinategli dal Real Tesoro; dimodochè avviene, che egli possa ordinare a favor di Tizio il pagamento di un milione, e neppur di un soldo a suo particolar vantaggio. Di quì discende una gran verità, che non ammette dubbio, cioè, che Tanfano non poteva mai ridurre a contanti una somma qualunque esistente a suo credito nel carattere di Commessario dipartimentale, una volta che se ne fosse presa ragione nel pubblico Banco.

E questo è un' altro argomento convincente, che esclude il detto di Tanfauo di aver tenuto, e di poter tenere danaro sciolto presso di sè.

In fine, neppure questo estremo è sfuggito alla diligenza dell' Eccellentissimo Ministro di Guerra.

Egli ha trasmesso un documento comprovante, che il costume solito del dipartimento di Palermo nel 1820. era quello di non esservi mai danaro contante in cassa, ma tutto sulla Tavola di Palermo. Che il Commessario, la mercè de' corrispondenti ordinativi, ne sbancava le somme a seconda del bisogno.

Dopo le cose dette e disputate pare, che il Cav. Tanfano debba reintegrare il Governo di una tal somma, per non potersi accogliere quanto egli in sua discolpa sostiene,

Articolo II.

Ducati 757. 26.

Tenta il Cavaliere Tanfano discaricarsi dal rendere indenne il Governo della suddetta somma, riponendo tutta la sua difesa in essere egli mancante di documenti, perchè dispersi, o involati nella notte del 24. Luglio 1820.

La dispersione, o l'involamento delle carte conprovanti le spese, ove queste fossero vere non bastano a scusare colui, che è tenuto a renderne conto; perciocchè riesce facilissimo riscuotere il duplicato delle quitanze dalle parti prendenti, o almeno assicurare in diverso modo la verità dello speso.

Inoltre, sì come abbiano di sopra considerato, non è sufficiente per le Ordinanze di Marina, che un'esito qualunque si provi fatto, per prosciogliere il capo dell'amministrazione dal debito della responsabilità; ma conviene offrire la sicurezza, che quell'esito doveva legalmente farsi. Or nella specie, lungi il Cavaliere Tanfano dal procacciarsi i documenti, o almanco le prove equivalenti della giustificazione delle spese; non ha neppur dimostrato, la necessità e la legittimità delle medesime; cosa assurda ed inconcepibile. Perciocchè, se le carte furono involate, la natura e l'oggetto delle spese non dovevano, nè potevano ignorarsi certamente da lui, e se l'opposto è avvenuto egli è manifesto, che non possa riuscire nella impresa di esonerarsi dal rimborsare il Fisco della partita controversa.

Cresce poi la sorpresa, allorchè udiamo da Tanfano di avere obbliato i nomi financhè di coloro, a'quali venne pagata la somma sin disputa; di modo, che per favorir la_ua causa, dovremo supporre, anzi credere per certo, che egli pagò danaro del Fisco per spese, che da lui s'ignoravano talmente da non ricordare neppure i particolari, e le circostanze, che le stesse accompagnarono, ed i nomi

delle persone, le quali naturalmente da lui, e non da altri ricevettero i pagamenti, e perciò dovevano essere conosciute.

Poichè questo modo di ragionare somiglierebbe ad uno volo di felice immaginazione, e non già ad un esatto calcolo d'illuminato giudizio, non insistiamo di vantaggio sopra questo punto troppo chiaro di per sè stesso e tale da non necessitare comenti, o superflue illustrazioni.

Articolo III.

Ducati 511. 43. — depositati nella Tavola di Palermo.

Questa partita non forma più suggetto di disputa, perciocchè costa legalmente di averne disposto la Giunta di Sicurezza Pubblica nelle turbolenze dell'anno 1820.

Articolo IV.

Ducati 4650. Importo dei viveri somministrati alla flottiglia di S. M. (D. G.)

Dice il Cavaliere Tanfano di aver ricevuto nell'ottobre del 1820 ordini urgenti dal Generale in capo dell'Armata del Re D. Florestano Pepe, onde raccorre viveri sufficienti per la flotta ita a stanziare nel porto di Palermo, per sopravvedere e cooperare alla pubblica quiete. Da questo principio ne fa discendere una conseguenza, cioè che messo nella strettezza del tempo e nella pressura di doversi conformare alle inchieste del Generale, dovette provvedersi in piazza del bisognevole con un contratto di urgenza, a più dure condizioni di quelle fermate nel contratto passato coll'appaltator de Biase; dimodo che il Governo ha perduto in quel frangente ducati 1248. 91, differenza tra il prezzo dell'appalto e quello da Tanfano conchiuso per la imponenza del bisogno, siccome egli sostiene.

Quanto ha però impreso a dimostrare il Cavaliere Tanfano per togliersi l'obbligo della responsabilità non può meritare accogli-

mento dalla Consulta Generale, ove vogliansi considerare i seguenti fatti incontrastabili.

Il dì 1.° novembre 1817 fu stipulato solenne contratto di appalto (1) tra la Real Marina e D. Emmanuele de Biase, il tutto, mediante Sovrana approvazione. La durata della fornitura terminar doveva il dì 31 ottubre 1822. Multi patti sono relativi alla presente disputa, e che tornano a danno di Tanfano; quali sono per appunto il 18. 32. 34. 35. 37. 38. 39. 41. 46. 47. 48. 50. e 54, ai quali rimandiamo gli ottimi leggitori di queste pagine; solo però recheremo quì per esteso il patto 59, che noi contrapporremo col patto 1.° del contratto medesimo; il che fatto, facile sarà tirar le conseguenze, e risolvere con matura ponderazione la controversia che s' impegna sopra questa partita.

Patto 59. *Sarà obbligato finalmente il partitario a tenere nei dipartimenti della Real Marina in Palermo e Messina un deposito di viveri bastevole per un mese in proporzione delle forze, che vi saranno, e da rimpiazzarsi sempre.*

Questo è il patto, cui ricorre Tanfano per coonestare il contratto di urgenza da lui conchiuso. Questo patto però non è che una giunta di quelli precedentemente stabiliti, ai quali esso non arrecò varietà, o modificazione alcuna. Basta considerare il patto 1.°, che è così enunciato.

Io sottoscritto Emmanuele de Biase mi obbligo verso S. E. il Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina di eseguire le somministrazioni di comestibili sciolti ed a razioni, e di altri oggetti inerenti al così detto partito di viveri A TUTTI QUELL' INDIVIDUI DI OGNI CLASSE IMBARCATI SUI BASTIMENTI DELLA REAL MARINA ARMATI, O DA ARMARSI, NON MENO CHE A TUTTI GLI ALTRI INDIVIDUI DELLE

(1) Foglio 121. e seguenti del vol. de' documenti trasmessi da S. E. il Ministro di Guerra e Marina.

DIVERSE CLASSI DELLA MEDESIMA, CHE DOVESSERO RICEVERE LE RAZIONI IN TERRA IN TUTTE LE DIPENDENZE E DIPARTIMENTI MARITTIMI SULLA ESTENSIONE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, E SUE ISOLE ADIACENTI, compresi tra essi gl' individui condannati ai ferri, altrimenti detti forzati esistenti e da esistere nelle diverse prigioni denominate bagni dipendenti dalla Real Marina.

Il tenore di questo patto non lascia luogo a dubitare, che a de Biase latamente stringeva l'obbligo della fornitura de' viveri, il quale escludeva ogni sollecitudine, che operar volle Tanfano a pregiudizio del Governo, cui procurare il meglio esser doveva tra le prime occupazioni della sua carica.

Egli dunque, senza abbandonarsi a partiti di urgenza doveva invitare de Biase alla fornitura sufficiente degli ospiti sopraggiunti per vigor del patto, ed. in difetto di costui protestarsi a norma di legge e del contratto; mentre allora, se il Governo avrebbe soggiaciuto, come col fatto soggiacque ad un' esito momentoso, se ne sarebbe dall' altro lato rivaluto a danno dell' appaltatore; regresso che non può di presente sperimentarsi per non essersi messo in mora il de Biase. E questa importante operazione non avrebbe impedito a Tanfano di ministrare alla Flotta i viveri richiesti; ma ciò sarebbe avvenuto, sì come era necessità che avvenisse, per lo spazio di pochi giorni, e non già per tutto il tempo della stazione delle navi nel porto di Palermo.

Nè gli ordini del General Pepe scolpano Tanfano; perchè quegli non poteva, nè doveva conoscere quali provvedimenti aveva preso la Reale Marina per la fornitura de' viveri; uffizio esclusivo del Commessario del dipartimento. E tantomeno gli giova addurre il saccheggiamento del magazzino. Mentre simili guasti avvennero nel luglio; ed i viveri si somministrarono alla Flotta nell' ottobre dell' anno 1820.

Dunque non era più l' epoca de' disordini; ma per contrario quella della tranquillità, per essere state in ottobre appunto di